

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
U del 07/02/2018 Prot.: 0003191 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

3131



X LEGISLATURA

Al Signor Presidente  
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*

**oggetto:** Progetto di legge n. 312  
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gianpiero Possamai,  
Alessandro Montagnoli e Silvia Rizzotto relativa a: "MODALITÀ DI  
ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI DA PARTE  
DEI MEDICI E ODONTOIATRI, DEI MEDICI VETERINARI E DEI  
FARMACISTI".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento  
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio  
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Ufficio attività  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*  
+39 041 2701271 *fax*  
uatt@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento la Quinta Commissione consiliare esprimerà nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di competenza, il suo parere alla Terza Commissione.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.


La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)



SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
Il dirigente capo  
Alessandro Rota

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dot. Roberto Valente)





# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 312**

---

**PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Montagnoli e Rizzotto**

**MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI DA PARTE DEI MEDICI E ODONTOIATRI, DEI MEDICI VETERINARI E DEI FARMACISTI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 gennaio 2018.

## **MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI DA PARTE DEI MEDICI E ODONTOIATRI, DEI MEDICI VETERINARI E DEI FARMACISTI**

*Relazione:*

*Nonostante l'assenza di normative nazionali ed europee, il processo di integrazione delle medicine complementari con la medicina classica o convenzionale è oramai a uno stadio piuttosto avanzato e sono sempre di più gli esempi di Servizi sanitari europei ed extraeuropei che riconoscono l'utilità di tali medicine e le accolgono nel loro sistema sanitario.*

*IN AMERICA. Sono oramai numerosissimi gli esempi di ordinamenti universitari che si sono adoperati per offrire programmi didattici sia informativi che formativi su tali medicine. Per citare un solo esempio qualificante, possiamo ricordare che un numero sempre crescente di università americane ha inserito tali medicine nella formazione medica, e in questo contesto si è creato il "Consortium of Academic Health Centers for integrative medicine", che include circa trenta università degli Stati Uniti. L'obiettivo del Consorzio è quello di "contribuire a trasformare la medicina e l'assistenza sanitaria con studi scientifici rigorosi, nuovi modelli per l'assistenza e programmi di formazione innovativi che riguardino la biomedicina, la complessità dell'organismo umano e il più ampio ventaglio delle risorse terapeutiche". Il documento sottolinea come la scelta di promuovere l'integrazione tra i diversi aspetti della medicina pone le basi di quella che sarà la medicina del futuro.*

*IN EUROPA. Alcune nazioni, come la Francia e il Belgio, hanno emanato leggi che regolamentano tale settore della medicina e prima ancora di essi, fin dal 1976, una regolamentazione è stata adottata in Germania. In tutti i casi il principio portante di tali iniziative legislative è il riconoscimento dell'esistenza di diversi indirizzi terapeutici in medicina e l'affermazione che nessun approccio scientifico, per quanto maggioritario, ha il diritto di discriminarne altri.*

*IN ITALIA. Le medicine complementari sono sempre più utilizzate e studiate, nonostante si siano sviluppate in un contesto di conflittualità con la medicina accademica, che ha determinato a volte tolleranza e altre volte emarginazione. Da un punto di vista legislativo, la mancanza di iniziative finalizzate al riconoscimento delle medicine complementari, come auspicato a livello europeo, ha relegato i medici che praticano tali terapie a operare in una condizione di semiclandestinità.*

*Nell'anno 2002, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha riconosciuto la pratica delle medicine complementari come "atto medico". Questa iniziativa ha finalmente permesso di affermare che le medicine complementari devono essere praticate soltanto da laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in odontoiatria e ha affidato al medico e all'odontoiatra il compito di operare la scelta terapeutica più appropriata per ciascun paziente, secondo scienza e coscienza. L'utilizzo delle medicine complementari riguarda in Italia una quantità significativa di cittadini. Le stime derivanti da uno studio del 2010 evidenzia che sono circa 11 milioni le persone che si affidano alle medicine complementari, quindi circa il 18 per cento della popolazione, mentre in circa quindici anni l'incremento dei pazienti che utilizzano l'omeopatia come metodo di cura è stato di circa il 65 per cento.*

Tra le altre medicine complementari, le più utilizzate risultano la fitoterapia e l'agopuntura. Il livello di soddisfazione tra i cittadini utilizzatori è elevato e in media superiore al 70 per cento.

Nel contempo, i medici italiani che, nell'esercizio della loro professione, utilizzano anche le medicine complementari sono molte migliaia (si stima molto più di 10.000) e la domanda di formazione in tali discipline è in continuo aumento, soprattutto da parte dei medici e dei pediatri di famiglia del SSN. L'interesse rivolto alle medicine complementari da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia è avvalorato dal fatto che essi ne fanno uso, in qualità di pazienti, superiore a quello della popolazione generale toscana (24 per cento dei medici di medicina generale e 34 per cento dei pediatri rispetto al 20 per cento della popolazione).

Più recentemente, l'accordo Stato - Regioni del 7 febbraio 2013 ha inaugurato il percorso che mira al riconoscimento legislativo delle medicine complementari, fornendo le disposizioni di base per una uniforme regolamentazione della materia a livello regionale nazionale. Un ruolo particolarmente attivo nell'istituzione di strutture pubbliche di medicine complementari è stato svolto da alcune regioni, come la Toscana e la Campania, che hanno cercato, nel solco delle norme vigenti, di colmare le carenze esistenti a livello nazionale, mentre di recente la regione Piemonte ha approvato la legge 13 del 23 giugno 2015 "Modalità di esercizio delle medicine complementari", prendendo appunto spunto dal sopra citato accordo Stato-Regioni.

Dal punto di vista della farmaco-economia non deve sfuggire che, a fronte del continuo aumento della spesa sanitaria, dovuto particolarmente all'incremento dei cittadini affetti da malattie croniche (in Italia sono 17 milioni i cittadini affetti da malattie croniche) gli studi disponibili evidenziano che i medici che utilizzano anche le medicine complementari consentono, nella piena garanzia del livello di salute dei cittadini, un concreto risparmio della spesa sanitaria attraverso una riduzione del consumo di farmaci per patologie croniche. È maturo dunque il momento, da più parti auspicato, di arrivare a definire una normativa regionale sull'argomento. Una richiesta che viene in primo luogo dai cittadini, dai pazienti che sempre più numerosi fanno sentire la loro voce e che vogliono dare corpo a una richiesta che non tollera più di rimanere inevasa e a cui questo progetto di legge intende rispondere in modo positivo.

Anche la presente proposta di legge, così come quella della regione Piemonte, fa riferimento all'accordo Stato - Regioni del 7 febbraio 2013 e si compone di otto articoli.

Nel dettaglio:

- gli articoli 1 e 2 definiscono l'ambito e le finalità della legge ed istituisce la qualifica di esperto nelle medicine complementari quali l'agopuntura, la medicina omeopatica (nei suoi diversi indirizzi), la fitoterapia, omeopatia (Omeopatia antiomeopatica appartenente all'area delle medicine alternative basata sullo studio dei fattori tossici per l'uomo, chiamati omeopatie, identificati come cause di tutte le malattie), medicina antroposofica (la medicina antroposofica è un ampliamento della medicina convenzionale, trattasi di un metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita, dell'anima e dello spirito nell'uomo e nella natura);

- *l'articolo 3 istituisce gli elenchi professionali dei medici di medicine complementari ai sensi del medesimo articolo;*
- *l'articolo 4 istituisce, presso la Segreteria regionale Sanità e Sociale, la Commissione per la formazione;*
- *l'articolo 5 definisce gli ambiti di competenza della Commissione;*
- *l'articolo 6 prevede l'istituzione di corsi di formazione nelle medicine complementari;*
- *l'articolo 7 dispone - in modo transitorio - la collocazione dei medici di medicine complementari negli elenchi degli ordini professionali;*
- *l'articolo 8 sancisce la neutralità finanziaria della norma.*



## **MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI DA PARTE DEI MEDICI E ODONTOIATRI, DEI MEDICI VETERINARI E DEI FARMACISTI**

### **Art. 1 - Principi fondamentali.**

1. La Regione Veneto promuove e tutela l'esercizio delle medicine complementari nel rispetto dell'Accordo Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 7 febbraio 2013, concernente i criteri e le modalità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

2. La Regione Veneto, in attuazione all'Accordo di cui al comma 1, definisce la procedura per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia ivi compresa l'omotossicologia e la antroposofia.

3. La Regione Veneto garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.

### **Art. 2 - Medicine complementari.**

1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) omeopatia;
- d) omotossicologia;
- e) medicina antroposofica.

### **Art. 3 - Elenchi dei medici esercenti medicine complementari.**

1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, istituiscono elenchi di professionisti che esercitano le medicine complementari come indicate all'articolo 2 della presente legge e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 4.

2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dal comma 4.

3. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine complementari, che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.

4. Gli Ordini professionali e la Regione Veneto, sulla base di protocolli d'intesa stipulati nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonché delle disposizioni dell'Accordo, determinano:

- a) i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;
- b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente

legge e secondo quanto contenuto nell'articolo 10 della determinazione Stato-Regioni del 7 febbraio 2013;

c) i percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla Regione Veneto, per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari.

#### **Art. 4 - Commissione per la formazione.**

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la Segreteria Regionale per la Sanità, la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

2. La commissione di cui al comma 1 è così composta:

- a) dal Segretario regionale della Segreteria regionale Sanità e Sociale o un suo delegato, che la presiede;
- b) dal Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria o un suo delegato;
- c) un membro per ciascun degli indirizzi della medicina complementare riconosciuti ai sensi della presente legge;
- d) un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici;
- e) un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti;
- e1) un rappresentante designato dall'Ordine dei Veterinari;
- f) un rappresentante di ciascuna delle Università aventi sede in Veneto, previa intesa con l'università interessata;
- g) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. I componenti della Commissione eleggono un presidente e un vicepresidente, scelti tra i propri membri.

4. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente della direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.

5. La commissione di cui al comma 1, è nominata con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. La qualifica di segretario della commissione è ricoperta da un funzionario della Segreteria regionale Sanità e Sociale.

6. La commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto;

7. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

8. Il Presidente della Commissione decide il calendario annuale dell'attività della Commissione stessa e formula l'ordine del giorno delle riunioni anche in base alle richieste dei componenti della commissione.

#### **Art. 5 - Compiti della commissione.**

1. La Commissione di cui all'articolo 4, nel rispetto dell'Accordo e della normativa statale e comunitaria vigente, propone:

- a) i criteri e le modalità di accreditamento e di verifica degli istituti di formazione nelle singole discipline delle medicine complementari di cui all'articolo 2;

b) i criteri per la definizione dei percorsi formativi generali e minimi degli enti accreditati per le singole discipline delle medicine complementari con riferimento a quanto contenuto nell'articolo 10 della determinazione Stato – Regioni e le Province di Trento e Bolzano Rep 54/CSR del 7 febbraio 2013, che determina i criteri per la fase transitoria

c) i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b);

d) alla Regione Veneto i criteri per attuare forme di collaborazione tra la Regione, le Università venete e gli enti accreditati, per l'eventuale istituzione di corsi formativi.

2. La Commissione inoltre coordina e promuove la divulgazione delle discipline mediche complementari nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;

#### **Art. 6 - Formazione.**

1. Possono ottenere, previo parere dell'ordine professionale competente, l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all'articolo 5 ,comma 1, lettera a) le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione, legalmente riconosciuti ed operanti, singolarmente o in associazione, nel settore delle medicine complementari, che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera a) e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d). Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.

#### **Art. 7 - Disposizione transitoria.**

1. Per i primi tre anni dalla sottoscrizione del protocollo di cui all'articolo 3, comma 4, gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, potranno provvedere all'iscrizione negli elenchi, di cui all'articolo 3, dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

#### **Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. La presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

## INDICE

Art. 1 - Principi fondamentali.....	5
Art. 2 - Medicine complementari.....	5
Art. 3 - Elenchi dei medici esercenti medicine complementari.....	5
Art. 4 - Commissione per la formazione.....	6
Art. 5 - Compiti della commissione.....	6
Art. 6 - Formazione.....	7
Art. 7 - Disposizione transitoria.....	7
Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	7



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Rep. Atti n. 54/CSR del 7 febbraio 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la lettera pervenuta in data 7 gennaio 2013 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato il documento recante "Regolamentazione dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri", approvato dalla Conferenza medesima nella seduta del 20 dicembre 2012, quale proposta di lavoro finalizzata al perfezionamento di un apposito accordo in questa Conferenza;

VISTA la nota del 9 gennaio 2013 con la quale la proposta di lavoro di cui trattasi è stata trasmessa al Ministero della salute con la richiesta di far conoscere le proprie valutazioni al riguardo, nonché ogni eventuale documentazione;

VISTA la nota in data 18 gennaio 2013 con la quale il Ministero della salute ha comunicato di essere favorevole al perfezionamento di un accordo sul documento di cui trattasi;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 28 gennaio 2013, i rappresentanti del Ministero della salute hanno concordato con i rappresentanti delle Regioni e del Ministero dell'economia e delle finanze alcune modifiche del documento in parola;

VISTA la lettera del 30 gennaio 2013 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione del documento in parola, che recepisce quanto concordato nel corso della predetta riunione del 28 gennaio 2013;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Rep. Atti n. 54/csr del 7 febbraio 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la lettera pervenuta in data 7 gennaio 2013 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato il documento recante "Regolamentazione dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri", approvato dalla Conferenza medesima nella seduta del 20 dicembre 2012, quale proposta di lavoro finalizzata al perfezionamento di un apposito accordo in questa Conferenza;

VISTA la nota del 9 gennaio 2013 con la quale la proposta di lavoro di cui trattasi è stata trasmessa al Ministero della salute con la richiesta di far conoscere le proprie valutazioni al riguardo, nonché ogni eventuale documentazione;

VISTA la nota in data 18 gennaio 2013 con la quale il Ministero della salute ha comunicato di essere favorevole al perfezionamento di un accordo sul documento di cui trattasi;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 28 gennaio 2013, i rappresentanti del Ministero della salute hanno concordato con i rappresentanti delle Regioni e del Ministero dell'economia e delle finanze alcune modifiche del documento in parola;

VISTA la lettera del 30 gennaio 2013 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione del documento in parola, che recepisce quanto concordato nel corso della predetta riunione del 28 gennaio 2013;

